

REPUBBLICA ITALIANA

N.116/94

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REG. DEC.

IL TRIBUNALE ANMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE

N.704 Reg. Ric.

ha pronunciato la seguente

Anno 1980

SENTENZA

sul ricorso n.*** del ***+ proposto da:

*****, *****, ***, *****, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Beltrami ed elettivamente domiciliati in Ancona, al C.so Stamira 40, presso l'avv.Ettore Piccinini;

nonché

- *****, *****, *****, *****, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Lucchetti, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Ancona, al C.so Mazzini 156;

CONTRO

- la REGIONE MARCHE, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dal dott. proc. Cristina Martellini, del servizio legale regionale, elettivamente domiciliato in Ancona, al C.so Garibaldi 144;

- l'ENTE di SVILUPPO delle MARCHE, in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente di Sviluppo nelle Marche in data *****, n.**, con cui è stata decisa la liquidazione del fondo di previdenza istituito con atto del *****, n.*;

e, in subordine, per l'accertamento

del diritto a percepire mensilmente, quale assegno personale non riassorbibile, l'importo corrispondente al contributo versato sul fondo, con conseguente annullamento

della deliberazione della giunta della Regione Marche del ****, modificata con atto del ****.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Vista la propria sentenza n.91 del 14 marzo 1984;

Visto l'atto in data 7 luglio 1993, depositato il successivo 30 luglio 1993, con cui l'avv. Franco Beltrami si è costituito in giudizio per conto degli eredi di *** e di ***;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 1994, il dott. Luigi Ranalli;

Uditi l'avv. Lucchetti e l'avv. Beltrami per i ricorrenti, e la dott. proc. Cristina Martellini per la Regione Marche;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

DIRITTO

Il ricorso in esame premette che, con deliberazione ****, n.***, il Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche, in applicazione dell'art.20 della legge Regione Marche 24 novembre 1979, n.41, ha liquidato al proprio personale il fondo integrativo di previdenza. Detta deliberazione è stata impugnata unicamente in relazione alla ritenuta illegittimità costituzionale del menzionato art.20, per la ritenuta violazione delle norme di principio contenute nella legislazione statale sugli Enti di sviluppo e, in particolare, degli artt.1 e 5, lett.e, della legge 30 aprile 1976, n.386, e degli artt. 14 e 35 della legge 20 marzo 1975, n.70.

Il Collegio prescinde dalla eccezione di inammissibilità per acquiescenza e per carenza di interesse, in quanto il ricorso è da valutare infondato.

Si deve considerare che il secondo comma dell'art.1 della legge 30 aprile 1986, n.386, ha disposto che le Regioni cui sono state trasferite, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11, le funzioni amministrative già esercitate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste nei confronti degli Enti di sviluppo agricolo, dovevano adeguare la propria legislazione ai "principi fissati dalla legge stessa". Detti principi sono quelli inseriti nel titolo I della Legge n.386 del 1986 (artt.1-2-3-4-5), rubricato, "norme di principio".

Peraltro, l'obbligo dell'adeguamento non riguarda ogni disposizione di legge statale in precedenza emanato e disciplinante gli Enti di sviluppo, ma solo gli artt.1-2-3-4-5 della legge n.386 del 1986, nei quali non è rinvenibile la conservazione dei fondi di previdenza che, invece, è stata prevista in modo specifico solo dal secondo comma dello art.14 della Legge 20 marzo 1970, n.75, cui, però, le suindicate norme di principio non fanno alcun riferimento.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.153 del 23 maggio 1985, resa in merito alla costituzionalità dell'art.15 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n.87, di contenuto analogo all'art.20 della legge della Regione Marche n.41 del 1979, ha già chiarito che tra i principi fondamentali che la legislazione regionale circa gli Enti di sviluppo deve rispettare, non è compreso l'art.14, secondo comma, della legge 20 marzo 1970, n.75, in quanto la conservazione del fondo di previdenza nei confronti del personale già in servizio, o cessato dal servizio prima della legge stessa, ha "carattere chiaramente transitorio, destinata a rimanere in vigore solo fino al sopravvenire di una nuova disciplina definitiva della materia".

Né può ritenersi che il sistema normativo così individuato presenti aspetti che possano far dubitare della sua costituzionalità in relazione al noto divieto di "**reformatio**

in pejus", in quanto a livello costituzionale non esiste alcun principio generale diretto al mantenimento di un determinato sistema previdenziale, ma è individuabile solo il diritto al mantenimento delle prestazioni compiutamente "maturate", (Cons.St., VI, 1° aprile 1992, n.204); tale obbligo è soddisfatto dall'art.20 della legge Regione Marche n.41 del 1979, che ha, appunto, disposto la liquidazione del fondo integrativo a favore degli iscritti.

La domanda - di cui al ricorso - di annullamento della deliberazione n.*** del **** del consiglio di amministrazione dell'Ente di Sviluppo deve essere respinta, essendo manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità dell'art.20 della legge della Regione Marche 24 novembre 1979, n.41, sulla cui deduzione è fondata esclusivamente la citata richiesta.

E' da valutare in parte infondata ed in parte inammissibile la censura del ricorso relativa allo annullamento della deliberazione della giunta della Regione Marche in data 7.2.1980, modificata il 2.6.1980, nonché all'accertamento del diritto a percepire una indennità mensile corrispondente all'importo in precedenza trattenuto e versato nel fondo integrativo soppresso.

Il Collegio considera che gli atti con cui la pubblica amministrazione provvede ad attribuire uno specifico trattamento economico-giuridico al personale dipendente hanno natura autoritativa, nei cui confronti non sono ravvisabili posizioni di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo così che lo annullamento della citata deliberazione regionale è preclusa dalla mancata, tempestiva impugnazione dei singoli atti con cui la Regione Marche ha provveduto ad inquadrare i ricorrenti ai sensi della normativa regionale emanata in materia. Il principio testè esposto esclude la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto, tutelabile con azione di accertamento.

Il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e respinto nella restante parte.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche dichiara inammissibile in parte e respinge nella restante parte il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994, con l'intervento dei Magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - dott. Giuseppe Rizzi | Presidente |
| - dott. Mario Di Giuseppe | Consigliere |
| - dott. Luigi Ranalli | Consigliere, rel. est. |

Publicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 21 APR.
1994

Ancona, li 21 APR.1994

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.